



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO Provincia di Ascoli Piceno

Ordinanza n. 39 del 21/06/2023

Prot. n. 6171 del 21/06/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 10 CHILOMETRI ORARI E POSIZIONAMENTO DI CARTELLI STRADALI DI PERICOLO CON FIGURA STRADA DEFORMATA E PANNELLO INTEGRATIVO "STRADA DISSESTATA" IN LOCALITÀ FAETE - STRADA COMUNALE "FAETE-CIMITERO".

IL SINDACO

PREMESSO che l'Autorità comunale competente può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare e pedonale, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che da un sopralluogo del Settore tecnico e personale di Polizia Locale è stato accertato e segnalato che la strada comunale in località Faete denominata "Faete - Cimitero" risulta dissestata, anche a causa dei continui fenomeni atmosferici avversi;

RILEVATO che la presenza di buche e avvallamenti su detta strada è causa di concreto pericolo per la sicurezza stradale, e che l'Amministrazione Comunale, nelle more degli appositi interventi manutentivi di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale, ha il dovere di adottare apposito provvedimento di tutela e limitazione della circolazione veicolare, con l'apposizione di idonea segnaletica stradale avente la seguente dicitura: "Strada deformata" o "Strada dissestata";

RAVVISATA la necessità, inoltre, di ridurre ulteriormente il limite massimo di velocità a non più di 10 chilometri orari sulla strada in oggetto in quanto interessata da buche importanti, per la quasi totalità della sua lunghezza, al fine di evitare che vengano arrecati danni ai veicoli e/o alle persone, anche in considerazione del fatto che le piogge abbondanti rendono tali buche poco visibili agli utenti in transito;

VISTO l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

VISTO, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

VISTI gli articoli 77 e 39 del relativo Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. numero 495/1992;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa e con decorrenza dal momento della concreta apposizione dei relativi cartelli stradali, l'istituzione del limite massimo di velocità a 10 chilometri orari e l'apposizione, in entrambi i sensi di marcia, del segnale composito di cui alla Fig. II.1, art.85 ("Strada deformata") del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada in località Faete – strada comunale "Faete – Cimitero" dal centro di aggregazione di Faete fino al cimitero.

DEMANDA

- agli Ufficiali e Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada la vigilanza sulla osservanza della presente Ordinanza;
- al Settore Tecnico di provvedere all'esecuzione della presente ordinanza mediante il collocamento dei prescritti cartelli stradali;

AVVISA CHE:

- la presente ordinanza:
 - è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale;
 - trasmessa al Settore Polizia Locale, alla stazione Carabinieri di Arquata del Tronto e Carabinieri Forestali di Arquata del Tronto.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto della presente.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada e normativa vigente in materia.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima. Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso la sede municipale.

Dalla Casa Comunale, li 21-06-2023

IL SINDACO
(Dott. Michele Franchi)

